

## **D.G.P. n. 37-13071 del 31 gennaio 2006**

**Pubblicata sul BURP n. 6 del 9 febbraio 2006**

OGGETTO: D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 – ATTUAZIONE INTEGRALE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (CD. DIRETTIVA IPPC). INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E INDIRIZZI OPERATIVI.

A relazione dell'Assessore Massaglia e dell'Assessore Piras

Premesso che:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per le categorie di impianti industriali individuate nell'Allegato I della medesima direttiva, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- per autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) che devono assicurare, per i vari settori produttivi coinvolti nel contesto IPPC, il rispetto della prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- la direttiva sopracitata è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti";
- il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 di attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, ha sostituito e abrogato il D. Lgs. 372/99, ad eccezione dell'art. 4, comma 2, disciplinando la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento anche per i "nuovi impianti" e le "modifiche sostanziali degli impianti esistenti";
- per "impianto esistente" – art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 59/05 - si intende un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;

- per “nuovo impianto” - art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 59/05 – si intende un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;

Visto l’art. 36 della L.R. 44/2000 che individua le Province quali autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti non sottoposti a procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che:

- con D.G.P. n. 897-153092 del 16 luglio 2002, è stato approvato il primo calendario di scadenze per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale relativo agli “impianti esistenti”, pubblicato sull’organo ufficiale regionale n. 33 del 14/08/2002;
- a seguito di verifiche e comunicazioni con le aziende interessate, con D.G.P. n. 1105-174333 del 3/09/2002 sono state apportate parziali rettifiche agli Allegati A e B approvati con D.G.P. n. 897-153092 del 16/07/2002;
- con D.G.P. n.1544-274450/2002 del 13/11/2002 è stata approvata la modifica del calendario delle scadenze approvato con D.G.P. n. 897-153092 del 16/07/2002 prevedendo una parziale proroga per tutte le scadenze ricadenti negli anni 2002 e 2003, pubblicate sull’organo ufficiale regionale n. 49 del 5/12/02;
- con D.G.P. n. 238-60870 del 2/03/2004 è stato approvato il nuovo calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, organizzato per codice attività IPPC, pubblicato sull’organo ufficiale regionale n. 10 del 11/03/2004;
- con D.G.P. n. 663-358472 del 23 novembre 2004 è stato modificato ulteriormente il calendario approvato con D.G.P. n. 238-60870 del 2/03/2004, sempre con esclusivo riferimento agli “impianti esistenti” ai sensi del D. Lgs. 372/99, pubblicato sull’organo ufficiale regionale n. 49 del 9/12/2004;

Considerato che il D. Lgs. 59/05 abroga i commi 1 e 4 dell’art. 10 del D. Lgs. 36/2003 in materia di discariche, si ravvisa la necessità di dover calendarizzare la presentazione delle istanze IPPC altresì per le attività IPPC di cui al codice 5.4 dell’Allegato I del D. Lgs. 372/99 “*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*” le cui autorizzazioni integrate ambientali dovranno essere comunque rilasciate entro il 30/10/2007 per quanto riguarda gli impianti esistenti, mentre gli adeguamenti ambientali dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2009, ex art. 17, c. 4 del D. Lgs.36/2003;

Considerato che l’Allegato V del D. Lgs. 59/2005 indica espressamente le categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale, tra le quali non sono ricompresi gli impianti di gestione rifiuti ex tossico-nocivo la cui competenza era divenuta statale a seguito dell’approvazione della L. 289/2002, art. 77, comma 3, (Legge Finanziaria 2003) e che pertanto sono da intendersi di competenza provinciale e quindi da calendarizzare ex novo;

Visto il D.M. 31/01/05 di Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 372/99;

Considerato che l'art. 5, comma 18 del D. Lgs. 59/05 prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale dovranno essere rilasciate tutte le autorizzazioni integrate ambientali agli "impianti esistenti" e ai "nuovi impianti" quali quelli definiti all'art. 2, comma 1, lett. e) ed entro la quale le prescrizioni in esse contenute debbono essere attuate;

Considerato che alcuni impianti IPPC esistenti non hanno presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale entro i termini stabiliti nel calendario precedentemente approvato, si ritiene opportuno indicare quale ultima scadenza per la presentazione delle istanze da parte di tutte le categorie di impianti per le quali era stata precedentemente calendarizzata una scadenza, la data del 30 marzo 2006;

Considerato inoltre che la tempistica di adeguamento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni che verranno rilasciate è la seguente, salvo quanto diversamente disposto nelle singole autorizzazioni integrate ambientali rilasciate, il calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze di Autorizzazione integrata ambientale e i tempi di adeguamento sono opportunamente indicati nel seguente prospetto:

<b>Tipologia impianti</b>	<b>Calendario per la presentazione delle istanze IPPC</b>	<b>Termine ultimo di adeguamento stabilito per legge</b>
<b>Impianti esistenti</b> di cui all'All. I del D. Lgs. 59/05 (ex art. 2, c.4, lett. d)	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
<b>Nuovi impianti</b> (ex art. 2, c. 4, lett. e)	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
<b>Cod. 5.4 Discariche</b> che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	<b>30 marzo 2006</b>	<b>16 luglio 2009</b> (art. 17, c. 4 – D. Lgs. 36/2003)
<b>Impianti di gestione rifiuti ex tossico-nocivi esistenti</b>	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1

del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

### **DELIBERA**

- 1) di integrare, per quanto non ancora attuato, il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale approvato con D.G.P. n. 238-60870 del 2/03/2004, con le indicazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla pubblicazione del nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze IPPC (Allegato A) e il presente dispositivo, sull'organo ufficiale regionale (BURP);
- 3) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti;

**ALLEGATO A**

<b>Tipologia impianti</b>	<b>Calendario per la presentazione delle istanze IPPC</b>	<b>Termine ultimo di adeguamento stabilito per legge</b>
<b>Impianti esistenti</b> di cui all'All. I del D. Lgs. 59/05 (ex art. 2, c.4, lett. d)	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
<b>Nuovi impianti</b> (ex art. 2, c. 4, lett. e)	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
<b>Cod. 5.4 Discariche</b> che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	<b>30 marzo 2006</b>	<b>16 luglio 2009</b> (art. 17, c. 4 – D. Lgs. 36/2003)
<b>Impianti di gestione rifiuti ex tossico-nocivi esistenti</b>	<b>30 marzo 2006</b>	<b>30 ottobre 2007</b> (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)